



COMUNE DI MACUGNAGA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Titolo II - LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 2 - Individuazione delle entrate

ARTICOLO 3 - Regolamenti per tipologia di entrate

ARTICOLO 4 - Aliquote, tariffe, prezzi

ARTICOLO 5 - Agevolazioni ed esenzioni

ARTICOLO 6 - Le attività di accertamento e riscossione

ARTICOLO 7 - Modalità di versamento

ARTICOLO 8 - Attività di verifica e di controllo

ARTICOLO 9 - Poteri ispettivi

ARTICOLO 10- Sanzioni

ARTICOLO 11 - Rimborsi per le entrate tributarie

TITOLO III - INTERPELLO, AUTOTUTELA E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Capo I

ARTICOLO 13 - L'Interpello

ARTICOLO 14 - Il procedimento

ARTICOLO 15 - Effetti dell'interpello

Capo II

ARTICOLO 16 -L'Autotutela

ARTICOLO 17 -Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

ARTICOLO 18 - Ipotesi di annullamento d'ufficio o su istanza di parte

ARTICOLO 19 - Oggetto dell'annullamento

ARTICOLO 20 – Limiti all'esercizio del potere di autotutela

ARTICOLO 21 – Il procedimento

ARTICOLO 22 – L'autotutela parziale

Capo III

ARTICOLO 23 – L'Accertamento con adesione

ARTICOLO 24 – Avvio del procedimento

ARTICOLO 25 – Avvio del procedimento d'ufficio

ARTICOLO 26 – Avvio del procedimento su istanza del contribuente

ARTICOLO 27 – Verbale di adesione

ARTICOLO 28 – Perfezionamento dell'adesione

ARTICOLO 29 – Gli effetti del perfezionamento dell'adesione

ARTICOLO 30 – Il mancato perfezionamento dell'adesione

Titolo IV – IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

ARTICOLO 31 – Ambito di applicazione

ARTICOLO 32 – Cause ostative

Titolo V – LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 33 – Oggetto ed ambito di applicazione

ARTICOLO 34 – L'avviso di accertamento esecutivo

ARTICOLO 35– L'avviso di accertamento esecutivo "secondario"

ARTICOLO 36– Il trasferimento del carico da riscossione

ARTICOLO 37 – Gli avvisi di accertamento esecutivi per importi sino a 10.000,00 euro

ARTICOLO 38 – Recupero stragiudiziale dei crediti

ARTICOLO 39 - Le modalità di rateazione

ARTICOLO 40– GARANZIE SU DILAZIONI DI PAGAMENTO

ARTICOLO 41-- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ARTICOLO 42 - Gli oneri di riscossione

ARTICOLO 43– Gli interessi di mora

ARTICOLO 44 - Sospensione del pagamento

ARTICOLO 45 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

ARTICOLO 46– Accesso all'anagrafe tributaria

Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 47 - Disposizioni finali e transitorie

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali.

3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare.

4. Al fine di cui al co.1, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, vengono, altresì, introdotti e disciplinati i seguenti istituti:

- diritto di interpello, ex art.11, L 212/2000;
- accertamento con adesione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 218/1997, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria;
- autotutela, in base alla quale l'Amministrazione procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da evidente illegittimità o infondatezza.

Titolo II

LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 2 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:

- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta municipale propria;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- canone/ tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

- altri tributi previsti o istituiti con legge.

ARTICOLO 3 - Regolamenti per tipologia di entrate

1. Le singole entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti.
2. I regolamenti hanno efficacia nei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 4 - Aliquote, tariffe, prezzi

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi, nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio.
3. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446
4. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.

In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.

ARTICOLO 5 – Agevolazioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale disciplina in via generale il regime delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle norme da applicare; spetta, invece, alla Giunta Comunale il dettaglio dei criteri applicativi e le misure delle stesse.
2. Le suindicate agevolazioni possono essere anche disciplinate nei regolamenti afferenti le singole entrate.

ARTICOLO 6–Le attività di accertamento e riscossione

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dei Tributi Comunali, congiuntamente o disgiuntamente, nonché la gestione delle altre entrate comunali possono essere gestite:

- a. direttamente dall'ente;
- b. in associazione con altri enti locali, nelle forme di cui agli artt. 30, 31, 32 del D. Lgs 267/2000;
- c. in affidamento a terzi, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 446/1997 e alla L 160/2019.

2. La gestione in una delle forme di cui al comma 1, lettere b), c), se con modalità diverse da quanto stabilito dalla legge, è stabilita dal Consiglio Comunale.

3. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda anche la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate tributarie, previste al comma 1, sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquista la qualifica di responsabile dell'entrata.

4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

5. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione;

in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici Dell'amministrazione preposti alla difesa.

ARTICOLO 7 - Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

2. E' ammessa la compensazione fra debiti e crediti relativi a tributi locali, riferibili al medesimo contribuente, a condizione che il credito che si intende utilizzare per la compensazione sia già stato formalmente riconosciuto dal Comune. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione è tenuto a comunicare agli Uffici Tributarî dell'Ente tale volontà, specificando i crediti ed i debiti che intende compensare per estinguere la propria obbligazione tributaria.

ARTICOLO 8 - Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241 e sue successive modificazioni.

3. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del funzionario Responsabile.

ARTICOLO 9 - Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui l'articolo precedente, gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

ARTICOLO 10 - Sanzioni

Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono di competenza del funzionario responsabile per la gestione del tributo, tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 11 – Rimborsi per le entrate tributarie

Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro i termini di decadenza previsti dalla legge, a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, ma con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.

I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 5,00 per anno.

TITOLO III

INTERPELLO, AUTOTUTELA E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Capo I

ARTICOLO 13 - L'interpello

1. Il diritto di interpello, la cui disciplina è contenuta nell'art.11 della L.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) oltreché nel D.Lgs 156/2015, trova applicazione anche con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. I soggetti legittimati possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relative all'applicazione di tributi locali nelle ipotesi di cui all'art.11 co.1 della L.212/21000.
3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie.

ARTICOLO 14 - Il procedimento

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente (o altro soggetto legittimato) indirizzata al Comune.
2. La richiesta deve essere presentata entro il termine di cui all'art.2 co. 2 del D.Lgs.156/15 e deve contenere gli elementi indicati dall'art.3 del medesimo D.Lgs.156/15.
3. L'istruttoria dell'interpello è effettuata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.156/15.
4. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'art.5 del D.Lgs.156/15.
5. La presentazione di un'istanza di interpello ai sensi dell'art.11 co. 5 della L.212/2000, non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l'interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
6. Le risposte alle istanze di interpello rese dal Comune non sono impugnabili, secondo quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs.156/15.

ARTICOLO 15 - Effetti dell'interpello

1. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro i termini specificatamente previsti dall'art.11 della L.212/2000.
2. Ai sensi dell'art.11 co. 3 della L.212/2000:

a) quando la risposta non è comunicata al contribuente nel termine sopra previsto, il silenzio equivale a condivisione – da parte del Comune – della soluzione prospettata dal contribuente nell'interpello;

b) gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri da parte dell'istante.

3. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

Capo II

ARTICOLO 16 – Autotutela sostitutiva

1. Il Comune applica, nella gestione dei propri tributi, l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art. 68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quater) e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.

2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da evidente illegittimità o infondatezza.

ARTICOLO 17-Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione.

Nella soggetta materia, tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

ARTICOLO 18 -Ipotesi di annullamento d'ufficio o su istanza di parte

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento, in via di autotutela, sono quelle esemplificate nell'art. 2 del citato D.M. del 11/2/1997 n. 37, ovvero, in caso di:

- errore di persona;

- errore logico o di calcolo errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione, successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- evidente errore materiale del contribuente

ARTICOLO 19 -Oggetto dell'annullamento

1. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente.

2.L'Ente, laddove sussistano i presupposti, procede, altresì, in autotutela all'annullamento di un precedente provvedimento di annullamento, in applicazione della c.d. autotutela in malam partem, la cui applicabilità anche ai tributi locali costituisce *jus receptum* .

ARTICOLO 20 - Limiti all'esercizio del potere di autotutela

1. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato (giudicato sostanziale e non formale), favorevole all'Amministrazione, che disponga sul punto.

2. Costituisce, altresì, causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato, senza contestazioni da parte del contribuente, i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

3. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi, verificata la ricorrenza dei relativi presupposti, si procederà all'annullamento anche se:

- l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- vi è pendenza di giudizio;
- non è stata prodotta, in tal senso, alcuna istanza da parte del contribuente.

ARTICOLO 21 – Il procedimento

1. Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

2. L'avvio del procedimento può avvenire su istanza del contribuente o d'ufficio.

3. Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

ARTICOLO 22 – L'autotutela parziale

1. Il potere di annullamento in via di autotutela consiste anche nella rettifica in diminuzione della pretesa impositiva laddove risulti parzialmente infondata.
2. In tali casi, si procederà con l'invio al contribuente di una comunicazione in rettifica.
3. Se l'opportunità di procedere alla parziale rettifica dell'atto sorge nel corso di un contenzioso già instaurato, l'Ufficio ne darà atto nei propri scritti difensivi.

Capo III

ARTICOLO 23 -Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218, fatto salvo l'art.5-ter, del medesimo decreto legislativo che non trova applicazione.
2. L'accertamento con adesione è ammesso esclusivamente con riguardo alla materia concordabile e la relativa istanza è, quindi, inammissibile relativamente a tutte le altre fattispecie, comprese le ipotesi di esenzioni e/o agevolazioni. In particolare, il ricorso all'accertamento con adesione presuppone, nell'ambito dell'attività di accertamento dell'Ufficio, la presenza di materia concordabile e quindi di elementi "di fatto" suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'Ufficio, per dar corso all'accertamento con adesione, deve tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

ARTICOLO 24 – Avvio del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato: - a cura dell'Ufficio, prima della notifica di accertamento;
su richiesta del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 25 – Avvio del procedimento d'ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o a mezzo pec, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'eventuale accertamento con adesione. L'invito contiene altresì l'indicazione dell'avvio del procedimento di accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che l'Ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono, invece, invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere dell'obbligatorietà.

ARTICOLO 26 – Avvio del procedimento su istanza del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, richiesta in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.

La richiesta potrà essere presentata direttamente o inviata a mezzo posta con raccomandata con A.R. o a mezzo pec.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia alla richiesta di definizione.

2. La presentazione della richiesta produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa (dalla data di invio se spedita a mezzo posta o a mezzo pec) , sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di definizione, l'Ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire e la mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato comporta l'onere x l'ufficio di inviare la richiesta.

4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale da parte del responsabile del procedimento.

ARTICOLO 27 – Verbale di adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, o da suo procuratore generale o speciale e dal responsabile del procedimento.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ARTICOLO 28 – Perfezionamento dell' adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute, con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

4. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

5. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

ARTICOLO 29 – Gli effetti del perfezionamento dell' adesione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

3. Nei casi di perfezionamento dell'adesione, cui non segue l'integrale pagamento da parte del contribuente delle somme dovute, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'Ufficio procede alla rideterminazione degli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché all'applicazione della sanzione di cui all'art.13, D.Lgs 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

ARTICOLO 30 – Il mancato perfezionamento dell'adesione

1. Nei casi di mancato pagamento, nei termini di legge, delle somme dovute o della prima rata acquisterà efficacia l'avviso di accertamento originariamente notificato.

Titolo IV – IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

ARTICOLO 31 – Ambito di applicazione

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del

quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

d) ai sensi dell'art. 10-bis d.l. 124/2019 tutti i tributi comunali godono del ravvedimento cosiddetto lunghissimo, nel caso in cui vengano versati oltre il termine ordinario, e sempre che il comune non abbia già avviato l'azione di accertamento, il contribuente potrà evitare la sanzione piena del 30% calcolando e versando contestualmente al tributo la misura sanzionatoria prevista del 5% (1/6 della sanzione).

- Il ravvedimento, per essere efficace, comporta che il versamento del tributo, della sanzione e dell'interesse, sia effettuato contestualmente.
- Il modello F24 prevede a tal fine di barrare la casella Ravvedimento.
- L'importo totale deve essere inglobato con il tributo dovuto.
- Il calcolo delle sanzioni e degli interessi assume a riferimento la data di versamento

ARTICOLO 32 – Cause ostative

1. La notifica di ogni atto nel quale si rappresenta al contribuente la pretesa impositiva, costituisce attività ostativa all'accesso all'istituto del ravvedimento.

Titolo V – LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 33 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ARTICOLO 34 – L'avviso di accertamento esecutivo

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 emessi e notificati a decorrere dal 01 gennaio 2020, devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. L'atto di cui al comma 792 non è, invece, suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro.
6. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità.

In tali casi, il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.

ARTICOLO 35– L’avviso di accertamento esecutivo “secondario”

1. Il contenuto degli avvisi di accertamento esecutivi primari è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente:

- in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
- in caso di definitività dell'atto impugnato.

L'Ente Locale procederà, altresì, all'emissione e notifica dell'avviso di accertamento esecutivo “secondario” con natura meramente liquidatoria nei seguenti casi:

- sentenza di parziale accoglimento;
- conciliazione giudiziale, ex art.48-ter, D.Lgs 546/1992;
- reclamo mediazione, ex art.17-bis, D.Lgs 546/1992,
- annullamento parziale in autotutela.

In tali casi, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica.

Resta fermo che la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati.

ARTICOLO 36 – Il trasferimento del carico da riscossione

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla

natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti al soggetto legittimato alla riscossione forzata, per centoventi giorni se la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.
4. La sospensione non opera:
 - nei casi di adozione di misure cautelari e conservative, nonché per ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;
 - nei casi di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato;
 - nei casi di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.
5. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
6. Decorso un anno dalla notifica degli avvisi di accertamento esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

ARTICOLO 37 – Gli avvisi di accertamento esecutivi per importi sino a 10.000,00 euro

Per gli avvisi di accertamento per importi, ad atto, non superiori a 10.000,00 euro, prima di attivare le procedure cautelari ed esecutive, l'Ente procederà alla notifica di un sollecito di pagamento, nel quale si specificherà che se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

ARTICOLO 38 - Recupero stragiudiziale dei crediti

Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.

ARTICOLO 39 – Le modalità di rateazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento anche se notificati ante 01/01/2020 e a prescindere che si tratti di atti impugnati, per i quali non è ancora decorso il termine utile per l'impugnazione, ovvero divenuti definitivi, in rate mensili di pari importo fino ad un

massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) fino ad un massimo di 12 mesi per importi da euro 201,00 ad euro 1.000,00 senza fideiussione;
- b) fino ad un massimo di 24 mesi per importi da euro 1.001,00 ad euro 15.000,00 senza fideiussione;
- c) fino ad un massimo di 48 mesi per importi da euro 15.001,00 ad euro 25.000,00 senza fideiussione;
- d) fino ad un massimo di 64 mesi per importi da euro 25.001,00 ad euro 50.000,00 con possibilità di richiedere fideiussione;
- e) fino ad un massimo di 72 mesi per importi da euro 50.001,00 a € 100.000,00 con possibilità di richiedere fideiussione;

2. La concessione della rateazione ed il numero e la periodicità delle rate sono determinati, oltre che in base all'ammontare dell'importo da rateizzare, in relazione alle condizioni economiche del richiedente, dalle quali derivi la situazione di obiettiva difficoltà dello stesso.

3. In caso di debiti provenienti da successione di importo superiore a €. 20.000,00 è sufficiente presentare l'istanza motivando in modo idoneo la condizione di temporanea difficoltà;

4. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima entrata e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

5. Nel caso in cui gli atti siano relativi a entrate diverse, il contribuente dovrà presentare, per ciascun entrata, distinte domande di rateizzazione.

Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere

6. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

7. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

8. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
9. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
10. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
11. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
12. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
13. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

ART. 40 – GARANZIE SU DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Nel caso in cui a garanzia di una dilazione di pagamento sia rilasciata polizza fideiussoria, questa deve essere pari all'importo del debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti.
2. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Macugnaga, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.

ART. 41 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzare di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi del Comune o all'ufficio competente per entrata.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

2. La domanda di rateizzazione deve essere indirizzata all'ufficio competente in materia di gestione dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

ARTICOLO 42 – Gli oneri di riscossione

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

- a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti

del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

ARTICOLO 43– Gli interessi di mora

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale .

ARTICOLO 44- Sospensione del pagamento

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato del Sindaco.

I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.

Articolo 45- Crediti inesigibili o di difficile riscossione

I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

Prima dello scadere del termine prescrizione il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono reiscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 100,00 per anno.

Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.

L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 200,00.

L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è invece disposta solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 600,00, previa verifica della massa attiva del fallimento da richiedersi al curatore fallimentare, cui potrà seguire la decisione – da formalizzarsi tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale – di non procedere all'insinuazione, ove il fallimento risulti incapiente o tale da non consentire il recupero di somme superiori a quelle che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per l'insinuazione tardiva.

ARTICOLO 46– Accesso all'anagrafe tributaria

Ai fini della riscossione, anche coattiva, gli Enti, secondo quanto disposto dalla L.160 del 27/12/2019, art.1, co. 791, lett.a), sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria. Restano ferme le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico (PRA).

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 47- Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché i regolamenti delle singole entrate, tributarie e patrimoniali e il Regolamento di Contabilità dell'Ente.